
Sanzioni per i casi «senza importo»

Imposta di registro

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 03 APRILE 2025 | Angelo Busani

Imposta di registro

Il decreto Correttivo fiscale contiene anche innovazioni alla normativa sanzionatoria relativa agli atti ai quali si applica l'imposta di registro. Si tratta della modifica dell'articolo 69 del Testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 26 aprile 1986, n. 131), il quale detta la sanzione per le seguenti tre diverse fattispecie: 1 l'omissione della richiesta di registrazione; 2 l'omissione della denuncia della verifica di eventi successivi alla registrazione che danno luogo alla debenza di una maggiore imposta (si pensi alla denuncia di verifica di una condizione sospensiva oppure alla denuncia della variazione del prezzo a fronte di una cosiddetta clausola di price adjustment contenuta ad esempio in un contratto di cessione d'azienda); 3 la ritardata registrazione delle predette richieste o denunce. Attualmente, queste fattispecie sono punite con: la sanzione amministrativa pari al 120% dell'imposta dovuta, per il caso dell'omissione; la sanzione amministrativa del 45% dell'imposta dovuta, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. Per effetto della riforma fiscale - articolo 4, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del Dlgs 87/2024 - l'entità di queste sanzioni è stata diminuita, con effetto dal 29 giugno 2024; precedentemente, la sanzione per l'omissione era compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta dovuta, mentre la sanzione per il ritardo era compresa tra il 60 e il 120%. Il decreto Correttivo, dunque, innova la normativa in questione, con la previsione di una sanzione per il caso in cui si tratti di una fattispecie nella quali manchi una «imposta dovuta» (ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi). Quindi, si tratta di una fattispecie in cui, in base alla normativa attualmente vigente, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Il caso "classico" è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973): si tratta infatti di atti che debbono essere registrati senza l'applicazione di alcuna tassazione, ciò che però non esonera queste operazioni dall'obbligo di registrazione. Ebbene, per questi casi, con il decreto Correttivo si prevede l'introduzione di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA